

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
Piano Nazionale di Istruzione e Ricerca
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CORRIDONI - CAMPANA**

*Liceo Classico - Scientifico - Scientifico Sport Plus - Linguistico - Scienze Umane
Istituto Tecnico Economico AFM - Internazionale RIM - Informatico SIA - Istituto Tecnologico Geometri CAT*

Protocollo vedi segnatura

Osimo, 12/06/2026

CIG: BC012458B2

DECISIONE DI AFFIDAMENTO**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Visto	Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
Vista	La L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto	Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
Visto	Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Vista	La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi»;
Visto	Il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.», ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti - con apposito atto - adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto;
Vista	La delibera del Consiglio d'Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti ed i criteri per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 36/2023 di importo superiore a € 10.000,00 (art. 45, comma 2, lett. A) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129
Appurato	- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; - l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"; - ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CORRIDONI - CAMPANA

Liceo Classico - Scientifico - Scientifico Sport Plus - Linguistico - Scienze Umane
Istituto Tecnico Economico AFM - Internazionale RIM - Informatico SIA - Istituto Tecnologico Geometri CAT

	4. ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale; 5. che, in tema imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
Tenuto conto	Che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 introduttivo del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
Rilevata	L'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di Beni e/o servizi di seguito indicate: - n.20 licenze Eset protect complete 11-25 users
Precisato	Che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, co.1 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola, NON vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;
Visto	L'art. 53 co 4 del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
Viste	Le offerte ricevute dai seguenti OE: Casali Computers SRL di Casali M&A, via Manlio Mercatali, 6 60022 Castelfidardo (AN), C.F. 02266600424 assunta a nostro prot. n. 11546 del 20.05.2026;
Verificato	Che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
Ritenuto	Che dall'esame dell'offerta prodotta dall'OE Casali Computers SRL di Casali M&A, via Manlio Mercatali, 6 60022 Castelfidardo (AN), C.F. 02266600424 la stessa risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
Considerato	Che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
Considerato	Che l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
Considerato	Che il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
Considerato	Che l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;
Attestato	Che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Accertato	Ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto	Il comunicato del Presidente Anac del 18 giugno 2025 recante "Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n.582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024"
Considerato	Che l'art. 17 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici non prevede più l'obbligo di riportare

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CORRIDONI - CAMPANA

Liceo Classico - Scientifico - Scientifico Sport Plus - Linguistico - Scienze Umane
Istituto Tecnico Economico AFM - Internazionale RIM - Informatico SIA - Istituto Tecnologico Geometri CAT

	preliminarmente nella decisione a contrarre il Codice Identificativo Gara. Il Cig deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto;
Vista	L'approvazione del Programma Annuale 2026 del Consiglio d'Istituto riunitosi in data 13/02/2026 con delibera n.94;
Accertato	Che la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale per l'anno 2026 è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento della Fornitura in argomento;

DECIDE

Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di cui alla presente decisione al relativo capitolo di bilancio.

Di affidare, per le ragioni esplicitate in premessa, le prestazioni in parola all'OE Casali Computers SRL di Casali M&A, via Manlio Mercatali, 6 60022 Castelfidardo (AN), C.F. 02266600424 per un importo pari a 761,60€ (Iva esclusa), precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2026

Descrizione: n.20 Eset protect (licenze antivirus) complete 11-25 users validità 22.06.2026 / 21.06.2027

Missione: garantire lo svolgimento delle attività didattiche e di segreteria in sicurezza, riducendo il rischio di contrarre virus informatici;

Capitolo: A02 voce 02.03.009

Importo: 929,15€ (Iva inclusa)

Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CORRIDONI - CAMPANA**

*Liceo Classico - Scientifico - Scientifico Sport Plus - Linguistico - Scienze Umane
Istituto Tecnico Economico AFM - Internazionale RIM - Informatico SIA - Istituto Tecnologico Geometri CAT*

Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

Di precisare che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e del D.M. 49/2018 nella persona della Prof.ssa Milena Brandoni a cui si demandano tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione e gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di ANCONA, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Milena Brandoni